

Serie Ordinaria n. 53 - Mercoledì 30 dicembre 2020

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4027**
**Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell'applicativo «AUA Point» e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA)**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale*», ed in particolare la Parte Quinta «*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*»;
- il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 «*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale [...]*»;

Richiamate

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*», ed in particolare:
  - l'art. 30 comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 01 gennaio 2007, la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  - l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. 16 maggio 2014 - n. X/1840 «indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- la d.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2481 «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale»;
- d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 «Nuove disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti inerenti le modifiche non sostanziali e le volture dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)»;
- la d.g.r. 18 maggio 2020 n. XI/3147 «Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali concernenti le attività produttive a fronte delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19»

Ricordato che:

- con la d.g.r. 2461/2019 sopra richiamata, nell'ambito di una serie di azioni volte alla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti ambientali, è stato messo a disposizione, a partire dal 1 gennaio 2020, l'applicativo «AUA Point» finalizzato all'acquisizione dei dati degli autocontrolli in materia di emissioni in atmosfera e scarichi previsti dalle autorizzazioni ambientali e trasmessi dalle Aziende, secondo le indicazioni riportate nell'allegato alla suddetta delibera;
- con la stessa delibera è stata disposta la necessità di prevedere un congruo periodo di sperimentazione, finalizzato a garantire l'adeguata formazione ed informazione dei soggetti coinvolti e stabilito che successivamente, sulla base degli esiti del suddetto periodo di sperimentazione, sarebbe stata definita da Regione Lombardia la data a partire dalla quale sarebbe diventato obbligatorio il caricamento dei dati sull'applicativo.
- nel corso del 2020 è stato organizzato, da Scuola per L'Ambiente in collaborazione con ARPA, Polis e Regione Lombardia, un percorso di informazione e formazione rivolto a tutti i soggetti interessati dall'utilizzo dell'applicativo, sia privati (Gestori, professionisti ed associazioni di categoria), sia pubblici (funzionari di Provincia/CMMI, ATO ed ARPA Lombardia) che ha previsto una serie di incontri territoriali che hanno interessato tutte le province lombarde.
- nell'ambito di tali incontri e del primo periodo di utilizzo dell'applicativo AUA POINT è emersa l'opportunità di apportare ulteriori migliorie alle funzionalità dell'applicativo,

nonché di fornire chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione e ai dati da inserire nello stesso;

- l'emergenza COVID 19 e le conseguenti misure adottate a livello nazionale e regionale, in particolare nel corso della 'prima ondata' dei contagi verificatasi nel periodo marzo-maggio, ha condizionato fortemente l'attività sia delle imprese, che della pubblica amministrazione e di conseguenza il percorso di diffusione, utilizzo e messa a regime dell'applicativo;
- con nota del 9 luglio 2020 le Associazioni di categoria hanno richiesto la possibilità di prorogare al 2021 l'utilizzo in modalità sperimentale dell'applicativo AUA POINT alla luce della situazione emergenziale che continua a gravare sulle imprese;
- nell'ambito dei tavoli tecnici in materia di AUA tale richiesta è stata ritenuta condivisibile da tutti i soggetti coinvolti (ARPA Lombardia, Province/Città metropolitana, ATO, Associazioni di categoria);

Rilevato che:

- l'attività finalizzata a garantire una adeguata formazione ed informazione dei soggetti coinvolti dall'utilizzo dell'applicativo è stata condizionata dall'emergenza legata al COVID 19;
- contestualmente è emersa l'opportunità di apportare ulteriori migliorie alle funzionalità dell'applicativo e ad aggiornare i criteri di utilizzo dello stesso;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra:

- prevedere la proroga a tutto il 2021 del periodo di sperimentazione dell'applicativo AUA POINT, che potrà comunque essere utilizzato dai Gestori delle aziende per la trasmissione dei dati degli autocontrolli in materia di emissioni e scarichi, al fine di garantire una adeguata messa a punto e diffusione dell'applicativo;
- aggiornare i criteri di utilizzo dell'applicativo AUA POINT sulla scorta di quanto emerso nel primo periodo di sperimentazione, al fine di chiarire alcuni aspetti inerenti il campo di applicazione, le modalità di caricamento dei dati, le modalità di accesso da parte degli utenti;
- approvare l'allegato tecnico riportante «aggiornamento dei criteri di utilizzo dell'applicativo AUA POINT» in sostituzione dell'allegato di cui alla d.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2481;
- stabilire che successivamente a tale periodo sarà definita da Regione Lombardia la data a partire dalla quale sarà obbligatorio il caricamento dei dati sull'applicativo AUA POINT;

Ricordato inoltre che:

- con la d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 sono state definite nuove misure in materia di AUA volte in particolare a favorire la digitalizzazione dei procedimenti di «voltura» e «modifica sostanziale», la cui messa a regime è prevista per l'1 luglio 2020;
- con la stessa delibera la Giunta demandava la definizione e pubblicazione delle relative modulistiche, nonché delle specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, alle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente e Clima e dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza;
- con la d.g.r. 18 maggio 2020 n. XI/3147, nell'ambito di una serie di misure di semplificazione adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID, la Giunta regionale ha differito al 1 gennaio 2021 i termini individuati dalla d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 e concernenti in particolare:
  - l'obbligo di presentazione al SUAP attraverso piattaforme telematiche che abbiano implementato le modulistiche regionali e che siano interoperabili con la piattaforma 'Procedimenti Servizi RL' (ex 'MUTA') delle domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell'AUA;
  - la definizione e pubblicazione delle modulistiche inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA e delle specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, da parte delle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente e Clima e dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza;

- la messa a regime dell'interoperabilità per i procedimenti inerenti le domande di adesione all'autorizzazione in deroga alle emissioni («ADEM») ex art. 272 c. 2 del d.lgs. 152/2006 già disponibili sulle piattaforme dei SUAP;

Rammentato, altresì, che con la d.g.r. 1840/2014 Regione Lombardia ha previsto la definizione del modello unico per la presentazione delle istanze AUA, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 c.1 del d.p.r. 59/2013 secondo i principi di semplificazione amministrativa, razionalizzazione dei contenuti informativi, digitalizzazione e gestione attraverso sistemi informatici, conformità con le norme ambientali di settore;

Rilevato che, a seguito di una serie di modifiche intervenute alle normative nazionali e regionali di settore in materia di emissioni in atmosfera e scarichi, è emersa altresì l'opportunità di aggiornare il suddetto modello unico regionale per la presentazione delle istanze di rilascio, rinnovo e modifica sostanziale AUA;

Ricordato che in Regione Lombardia le modulistiche per la gestione dei procedimenti AUA sono implementate all'interno di applicativi telematici interoperabili con la piattaforma regionale «Procedimenti Servizi RL»;

Preso atto che ai fini della definizione e aggiornamento delle modulistiche in materia di AUA e della messa a regime delle piattaforme si rende necessario un puntuale confronto con tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti (Autorità Competenti e Competenti, Associazioni di categoria, Camera di Commercio) nonché un percorso di formazione e informazione dedicato in particolare agli operatori e ai SUAP;

Rilevata l'opportunità di demandare alla competente Direzione Generale Ambiente e Clima l'aggiornamento, con specifico provvedimento, del modello unico regionale per la presentazione delle istanze AUA al fine di conformarlo ai nuovi dispositivi settoriali e tenendo conto dei principi di cui alla d.g.r. 1840/2014, affinché le piattaforme per la gestione delle istanze siano messe a regime a partire dal 1 luglio 2021;

Ritenuto opportuno, al fine di uniformare le tempistiche per la messa a disposizione di tutte le modulistiche afferenti l'AUA e razionalizzare le attività di formazione ed informazione a favore degli operatori, rimandare alla medesima scadenza del 1 luglio 2021 gli interventi previsti dalla d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 concernenti le modulistiche relative ai procedimenti di «voltura AUA» e «modifica non sostanziale AUA» e più nello specifico:

- l'obbligo di presentazione al SUAP attraverso piattaforme telematiche che abbiano implementato le modulistiche regionali e che siano interoperabili con la piattaforma «Procedimenti Servizi RL» (ex 'MUTA') delle domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell'AUA;
- la definizione e pubblicazione delle modulistiche inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA e delle specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, da parte delle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente e Clima e dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza;
- la messa a regime dell'interoperabilità per i procedimenti inerenti le domande di adesione all'autorizzazione in deroga alle emissioni («ADEM») ex art. 272 c. 2 del d.lgs. 152/2006 già disponibili sulle piattaforme dei SUAP;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 09.02 punto 196 - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE

Vista la l.r.n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato tecnico «aggiornamento dei criteri per l'utilizzo dell'applicativo AUA POINT» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che dalla data di approvazione del presente provvedimento si intende disapplicato l'allegato di cui alla d.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2481;
3. di stabilire la proroga a tutto il 2021 del periodo di sperimentazione dell'applicativo AUA POINT, che potrà comunque essere

utilizzato dai Gestori delle aziende per la trasmissione dei dati degli autocontrolli in materia di emissioni e scarichi alle condizioni e secondo le modalità riportate nell'allegato di cui al punto 1;

4. di stabilire che successivamente a tale periodo di sperimentazione sarà definita da Regione Lombardia la data a partire dalla quale sarà obbligatorio il caricamento dei dati sull'applicativo AUA POINT;

5. di stabilire il differimento al 1 luglio 2021 dei i termini individuati dalla d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 e successivamente aggiornati dalla d.g.r. 18 maggio 2020 n. XI/3147 concernenti in particolare:

- l'obbligo di presentazione al SUAP attraverso piattaforme telematiche che abbiano implementato le modulistiche regionali e che siano interoperabili con la piattaforma «Procedimenti Servizi RL» (ex 'MUTA') delle domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell'AUA;
- la definizione e pubblicazione delle modulistiche inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA e delle specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, da parte delle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente e Clima e dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza;
- la messa a regime dell'interoperabilità per i procedimenti inerenti le domande di adesione all'autorizzazione in deroga alle emissioni («ADEM») ex art. 272 c. 2 del d.lgs. 152/2006 già disponibili sulle piattaforme dei SUAP;

6. di demandare alla competente Direzione Generale Ambiente e Clima l'aggiornamento, con specifico provvedimento, del modello unico regionale per la presentazione delle istanze AUA al fine di conformarlo ai nuovi dispositivi settoriali e tenendo conto dei principi di cui alla d.g.r. 1840/2014, affinché le piattaforme per la gestione delle istanze siano messe a regime a partire dal 1 luglio 2021;

7. di disporre che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO

### **Aggiornamento dei criteri per l'utilizzo dell'applicativo AUA POINT**

#### **1. Premessa**

Con la dgr 18 novembre 2019 - n. XI/2481, nell'ambito di una serie di azioni volte alla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti ambientali, è stato messo a disposizione l'applicativo "AUA Point" finalizzato all'acquisizione dei dati degli autocontrolli in materia di emissioni in atmosfera e scarichi previsti dalle autorizzazioni ambientali e trasmessi dalle Aziende, secondo le indicazioni riportate nell'allegato alla suddetta delibera.

Con la stessa delibera è stata disposta la necessità di prevedere un congruo periodo di sperimentazione, finalizzato a garantire l'adeguata formazione ed informazione dei soggetti coinvolti e stabilito che successivamente, sulla base degli esiti del suddetto periodo di sperimentazione, sarebbe stata definita da Regione Lombardia la data a partire dalla quale sarebbe diventato obbligatorio il caricamento dei dati sull'applicativo.

Nel corso del 2020 pertanto, l'applicativo è stato messo a disposizione in via sperimentale: in tal senso non era previsto l'obbligo di compilazione dello stesso; nel corso dello stesso anno è stato organizzato, da Scuola per L'Ambiente, un percorso di informazione e formazione rivolto a tutti i soggetti interessati dall'utilizzo dell'applicativo, sia privati (Gestori, professionisti ed associazioni di categoria), sia pubblici (funzionari di Provincia/CMMI, ATO ed ARPA Lombardia) che ha previsto una serie di incontri territoriali che hanno interessato tutte le province lombarde.

Nell'ambito di tali incontri e del primo periodo di utilizzo dell'applicativo è emersa l'opportunità di apportare ulteriori migliorie alle funzionalità dell'applicativo, nonché di fornire chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione e ai dati da inserire nello stesso.

Infine è necessario sottolineare come l'emergenza COVID 19 e le conseguenti misure adottate a livello nazionale e regionale, in particolare nel corso della 'prima ondata' dei contagi verificatasi nel periodo marzo-maggio, ha condizionato fortemente l'attività sia delle imprese, che della pubblica amministrazione e di conseguenza il percorso di diffusione, utilizzo e messa a regime dell'applicativo.

In ragione di quanto sopra, di seguito si aggiornano gli indirizzi contenuti nell'allegato tecnico di cui alla dgr 18 novembre 2019 - n. XI/2481

#### **2. Utilizzo applicativo**

Tenuto conto che l'emergenza COVID non ha consentito un'adeguata diffusione e messa in regime dell'applicativo "AUA POINT", lo stesso sarà reso disponibile con le stesse modalità di cui alla dgr 18 novembre 2019 - n. XI/2481, ossia in modalità non vincolante.

In tal senso si precisa che:

- I Gestori di tutti gli impianti non soggetti ad AIA e rientranti nel campo di applicazione definito nel presente allegato 1, possono caricare sull'applicativo AUA POINT i dati degli autocontrolli alle emissioni e agli scarichi, laddove previsti nelle rispettive autorizzazioni ambientali e che tale caricamento sostituisce, ove richiesta, la trasmissione dei dati all'Autorità competente, Comune e ARPA;
- i Gestori dovranno comunque conservare presso l'azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- in alternativa alla compilazione di AUA POINT, nonchè per i dati e le informazioni non contemplate dall'applicativo (come meglio specificato di seguito) i Gestori provvederanno alla trasmissione dei dati agli Enti, ove previsto nelle rispettive autorizzazioni, secondo le modalità adottate sui rispettivi territori;

### **3. Campo di applicazione – obbligo di compilazione**

Il campo di applicazione comprende le aziende/stabilimenti:

- dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali ("scheda A") e/o emissioni in atmosfera ("scheda C o D"), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006.
- autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
- autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);
- autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti);
- autorizzazione ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);

Oltre ai casi particolari indicati nel paragrafo "Dati da inserire", sono escluse dal campo di applicazione e quindi dall'obbligo di compilazione:

- le attività classificate ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.lgs. 152/2006;
- le attività in deroga (art.272 c.2) non soggette a monitoraggio delle emissioni per ragioni di soglie di consumi/materie prime (i cosiddetti "sottosoglia");
- gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- attività con scarichi esclusivamente domestici o assimilati, anche nel caso siano recapitate in ambiente;

### **4. Dati da inserire**

---

Ai fini dell'inserimento dati si deve tener conto dei seguenti criteri:

- 1) I dati da inserire sono quelli esplicitamente richiesti nel piano di monitoraggio dell'autorizzazione/allegato tecnico e già codificati (menu a tendina) nell'applicativo. Gli esiti analitici di eventuali ulteriori parametri legati allo stesso scarico/emissione non contemplati nell'applicativo potranno essere tenuti a disposizione presso l'Azienda per eventuali richieste da parte delle Autorità competenti/di controllo.
- 2) L'applicativo presenta tre SEZIONI DI AUTOCONTROLLO, da compilare in base alla tipologia di autorizzazione; l'inserimento viene effettuato selezionando, tra le sezioni disponibili, quelle di interesse, attraverso finestre e/o maschere che guidano alla compilazione dei dati.

Nell'applicativo dovranno essere inseriti esclusivamente le informazioni di seguito specificate:

- ✓ **SCARICHI** - da compilare nel caso in cui l'autorizzazione preveda il monitoraggio periodico allo scarico idrico di tipo industriale (compreso il caso dello scarico misto in cui però sia presente un contributo di scarico industriale) in CIS o in fognatura. Non è previsto l'inserimento di eventuali dati di monitoraggio relativi a scarichi di acque meteoriche (incluse prime piogge), acque derivanti da pompe di calore, acque derivanti da pozzi di sbarramento in aree oggetto di bonifica, acque domestiche o assimilate alle domestiche, anche nel caso siano recapitate in ambiente;
- ✓ **EMISSIONI IN ATMOSFERA**: da compilare nel caso in cui il provvedimento preveda il monitoraggio periodico alle emissioni in atmosfera convogliate (camini)  
Nel caso di impianto nuovo i dati relativi alle analisi di messa a regime andranno anch'essi inseriti nell'applicativo specificando nel campo note "Analisi di messa a regime". Nel caso di analisi di messa a regime ai sensi dell'art. 269 c.6 del d.lgs 152/2006, dovrà essere caricata sull'applicativo - nell'apposita sezione - la documentazione a corredo dei dati, ossia la relazione tecnica di accompagnamento ed i report di analisi.

Nella medesima sezione potranno essere caricati anche gli esiti relativi ai seguenti autocontrolli:

- i bilanci di massa previsti dalle autorizzazioni in deroga alle emissioni ex art. 272 del d.lgs 152/2006;
- il calcolo delle emissioni diffuse per le lavorazioni meccaniche (all.32 attività in deroga ex art. 272).

- ✓ **PIANO GESTIONE SOLVENTI**: da compilare nel caso in cui l'autorizzazione preveda la compilazione del Piano Gestione Solventi (ex art.275 d.lgs. 152/06);
- 3) I dati per cui non è previsto l'inserimento su "AUA POINT" dovranno, essere gestiti secondo le seguenti modalità in funzione di quanto riportato nell'autorizzazione specifica o "generale":
    - o nei casi in cui è esplicitamente previsto nell'autorizzazione, i dati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi agli Enti secondo le tempistiche e con le modalità già in uso sul territorio in questione; rientrano in questa casistica, a titolo esemplificativo i *dati relativi agli scarichi diversi da quelli di processo*

*(quali quelli derivanti da acque meteoriche soggette a regolamento regionale n.4/2006);*

- o Nei casi in cui non è prevista la trasmissione dei dati agli Enti, gli stessi saranno tenuti a disposizione presso l'Azienda;

Non è inoltre previsto il caricamento sull'applicativo della comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, da effettuarsi a cadenza quadriennale ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013 in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ad ogni modo, qualora i dati di autocontrollo siano stati regolarmente caricati sull'applicativo AUA POINT, nella suddetta comunicazione si potrà fare riferimento agli stessi, senza la necessità di trasmettere i referti analitici.

## **5. Accesso all'applicativo e registrazione**

L'accesso all'applicativo avviene attraverso il link <http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT>.

In caso di primo accesso il Gestore dovrà compilare (tramite il pulsante "Inizia") una scheda sull'anagrafica dell'azienda e sulla tipologia di autorizzazione in possesso; al termine della compilazione le credenziali di accesso verranno fornite via mail direttamente all'utente, che le dovrà conservare per le successive attività.

## **6. Scadenza per l'inserimento dei dati**

Ricordato che il caricamento dei dati sull'applicativo AUA POINT ha lo scopo – tra l'altro – di sostituire (ove prevista) la trasmissione dei dati degli autocontrolli agli Enti e tenuto conto che dall'applicativo sono desumibili la data del campionamento/analisi e del caricamento del dato, le tempistiche di caricamento dei dati sull'applicativo dovranno tener conto di quanto previsto nell'autorizzazione; in tal senso

- nel caso l'autorizzazione preveda una specifica tempistica per l'effettuazione e la trasmissione dei dati di autocontrollo, gli stessi dovranno essere caricati su AUA POINT secondo tali tempistiche; rientrano, ad esempio, in tale categoria le analisi di messa a regime eseguita ai sensi dell'art.269 c.6 del d.lgs 152/2006 la cui effettuazione e trasmissione deve essere effettuata secondo specifiche tempistiche individuate nell'autorizzazione;
- nel caso in cui l'autorizzazione non prevede una specifica tempistica, come nel caso delle analisi periodiche, i dati potranno essere caricati al più entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello del periodo oggetto di monitoraggio; a partire da tale data i dati inseriti verranno convalidati (ovvero "bloccati", non più modificabili) automaticamente dall'applicativo.;

## **7. Manuale utente e servizio di HELP DESK**

È possibile scaricare il Manuale nella home page di AUAPOINT nella sezione "Help on line"